

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 362

Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura

05/05/2024 - 04:08

Indice

1. DDL S. 362 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 362	4

1. DDL S. 362 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 362

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 362

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha come scopo quello di introdurre nel nostro ordinamento il « libretto dell'infrastruttura » da allegare ai progetti esecutivi delle opere al fine di rendere quanto più trasparenti gli interventi di manutenzione necessari per la prevenzione dei crolli. L'istituzione del libretto dell'infrastruttura appare quanto mai importante soprattutto per quelle opere infrastrutturali compiute negli anni Sessanta e Settanta realizzate in un periodo storico caratterizzato dalla speculazione edilizia che ha portato alla costruzione di opere eseguite con materiali di scarsa qualità e, spesso, senza seguire i principi di sicurezza.

Tale negligenza, protrattasi negli anni, ha portato al crollo di ponti e viadotti lungo le strade e le autostrade italiane su cui si contano, negli ultimi anni, ben sei crolli come quello del 14 agosto 2018 del Ponte Morandi di Genova, del 9 marzo 2017 del ponte sulla A14 ad Ancona, del 28 ottobre 2016 del ponte sulla SP49 Molteno-Oggiono in provincia di Lecco e del ponte a Carasco-Genova nel 2013, del 7 luglio 2014 del viadotto Lauricella lungo la SS626 tra Ravanusa e Licata, in provincia di Agrigento, del 18 novembre 2013 del ponte sulla strada provinciale Oliena-Dorgali in Sardegna che hanno posto la drammatica e urgente necessità di un rigoroso piano di manutenzione delle infrastrutture viarie del Paese anche alla luce dell'intensificazione del traffico viario degli ultimi anni. Proprio a tal fine è necessario avvalersi di un documento che rappresenti una opportunità per procedere al processo di ammodernamento dell'assetto infrastrutturale del paese alla luce anche delle riforme e degli investimenti previsti dai decreti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Poter contare su infrastrutture stradali e autostradali adeguate, tecnologicamente avanzate, idonee alle esigenze infrastrutturali di porti e aeroporti costituisce un importante fattore di sviluppo finalizzato a favorire le relazioni economico-commerciali e, più in generale, a facilitare la qualità degli spostamenti personali.

La costruzione di nuovi collegamenti strategici e la manutenzione del patrimonio stradale esistente riflettono due istanze cui fornire contestuale risposte adeguate.

Proprio per questo sarebbe opportuno avvalersi di strumenti utili come il « libretto dell'infrastruttura », volto a programmare in modo chiaro e trasparente gli interventi di manutenzione riguardanti le infrastrutture, e che soprattutto consentirebbe di risparmiare tempo e risorse per le imprese che si susseguono nella gestione degli appalti relativi alla manutenzione infrastrutturale.

Il ricorso allo strumento del « libretto dell'infrastruttura » impone, da un lato, al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore un maggiore sforzo e maggiori impegni, obbligandoli ad eseguire verifiche periodiche ed accurate sia nella fase di collaudo che in quella di esercizio dell'opera, e, dall'altro, di aumentare il livello di sicurezza e razionalizza le spese di manutenzione.

Il presente disegno di legge si compone di 7 articoli: l'articolo 1 istituisce, per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie, il libretto dell'infrastruttura che è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni.

Sul libretto sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale. Tale documento costituisce il presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della stessa (comma 2) alla cui compilazione provvede un tecnico abilitato (comma 3). Al comma 4, si prevede l'estensione della disciplina istitutiva del libretto dell'infrastruttura anche alle infrastrutture inerenti gli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, sportivo o culturale. L'articolo 2 stabilisce che gli enti locali, l'ANAS Spa, le concessionarie delle tratte autostradali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuano le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, attraverso la puntuale ricognizione del singolo manufatto e del relativo stato di conservazione sulla base di alcuni criteri stabiliti dal comma 2. Inoltre, al comma 4, è previsto il catasto delle infrastrutture redatto dagli enti locali, dall'ANAS Spa, dalle concessionarie delle tratte autostradali e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, il libretto dell'infrastruttura è predisposto entro dodici mesi dall'avvenuta individuazione delle aree (articolo 3, comma 1). L'articolo 4, comma 1, lettera a), prevede che il professionista abilitato all'atto di predisporre il libretto dell'infrastruttura rilascia l'attestazione di conformità alla originaria configurazione dell'infrastruttura, la certificazione di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa (lettera b)). in caso di impossibilità di immediato rilascio della attestazione di certificazione, il professionista incaricato propone all'ente gestore le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico che funzionale (comma 2). L'articolo 5 stabilisce che il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto dell'infrastruttura deve avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore ad anni dieci.

All'articolo 6, comma 1, statuisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, adotta, con decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo del libretto dell'infrastruttura indicando, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

L'articolo 7, statuisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito e le prefetture-uffici territoriali del Governo controllano gli adempimenti degli enti gestori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Libretto dell'infrastruttura)

1. Per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie, è istituito il « libretto dell'infrastruttura ». Tale libretto è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura dell'ente gestore della struttura viaria. Sul libretto sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo, a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche, e sono programmati gli interventi di corretta manutenzione.
2. La produzione del libretto dell'infrastruttura, opportunamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della stessa. Al momento della stipula di un contratto d'appalto di manutenzione ordinaria o straordinaria è resa, da parte dell'ente gestore, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
3. Alla compilazione del libretto dell'infrastruttura provvede un tecnico abilitato secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'ente gestore o, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi

conoscitivi, di indagini e rilievi.

4. Nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al fine di realizzare l'esecuzione degli interventi previsti per le infrastrutture scolastiche, le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche alle infrastrutture inerenti gli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, sportivo o culturale.

Art. 2.

(Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie)

1. Gli enti locali, l'ANAS Spa, le concessionarie delle tratte autostradali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione e del merito individuano, ognuno per la propria competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, attraverso la puntuale ricognizione del singolo manufatto e del relativo stato di conservazione, e individuano le misure tese a favorirne la manutenzione programmata.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
- b) rischio sismico della zona;
- c) volume di traffico, in particolare di quello pesante.

3. In relazione a particolari situazioni territoriali, gli enti gestori, al fine della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati al comma 2.

4. Gli enti locali, l'ANAS Spa, le concessionarie delle tratte autostradali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redigono, ognuno per la propria competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un catasto delle infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti classificazioni:

- a) pericoloso nell'immediato;
- b) necessarie indagini;
- c) conforme.

5. Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di mappare le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura in oggetto.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le infrastrutture viarie e agli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, sportivo o culturale ricadenti nel territorio nazionale. Per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le disposizioni della presente legge sono complementari e integrative alle norme attinenti al piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 23 del codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, nonché all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) e al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 3.

(Termini di predisposizione del libretto dell'infrastruttura)

1. Per i manufatti ricadenti nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il libretto dell'infrastruttura è predisposto entro dodici mesi dall'avvenuta individuazione delle aree.

2. Per i manufatti ricadenti in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli realizzati anteriormente al 1980, il libretto dell'infrastruttura è comunque predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale)

1. Il professionista incaricato ai sensi dell'articolo 5, all'atto di predisporre il libretto dell'infrastruttura e ad ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità alla originaria configurazione dell'infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche;

b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa, nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o siano stati prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

2. In caso di impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato propone all'ente gestore, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico che funzionale o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene all'impiantistica.

Art. 5.

(Requisiti professionali del tecnico incaricato)

1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto dell'infrastruttura deve avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore ad anni dieci e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza, adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell'infrastruttura.

Art. 6.

(Schema tipo del libretto dell'infrastruttura)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato lo schema tipo del libretto dell'infrastruttura, sono disciplinati i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso e sono definite le modalità per la gestione *online* e l'accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del catasto delle infrastrutture e del libretto dell'infrastruttura.

Art. 7.

(Controllo)

1. Il controllo degli adempimenti da parte degli enti gestori di cui alla presente legge è demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'istruzione e del merito e alle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.